

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 23/12/2009

Titolo del provvedimento:

Legge di contabilita' e finanza pubblica.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/2009 - supplemento ordinario)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 04/01/2010

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 22 ottobre e 20 novembre 2009, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

Decreta:

art. 1

Emissione di una settima tranche di titoli

Testo: in vigore dal 04/01/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una settima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2009 altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2009.

art. 2

Termine temporale per le offerte

Testo: in vigore dal 04/01/2010

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2009, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2009.

Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.

art. 3

Collocazione di una ottava tranche di titoli

Testo: in vigore dal 04/01/2010

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima

tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.

art. 4

Regolamento

Testo: in vigore dal 04/01/2010

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 gennaio 2010.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

art. 5

Oneri

Testo: in vigore dal 04/01/2010

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2009, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,

Decreto del 23/12/2009

corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.